

**STATUTO DELLA FEDERAZIONE REGIONALE DELLE
MISERICORDIE DELLA CALABRIA**

Art. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E STRUTTURA

1. È costituita una Federazione tra Associazioni di Confraternite e Fraternite di Misericordia o, più semplicemente, tra Misericordie genericamente intese, nonché le altre associazioni aderenti alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia - tutte, d'ora in avanti, anche semplicemente "Associate" - aventi sede nella Regione Calabria, Associazioni, tutte che si riconoscono nel Movimento delle Misericordie, nato in Firenze nell'anno 1244.
2. L'Associazione è denominata "Federazione Regionale delle Misericordie della Calabria OdV", o anche in seguito semplicemente "FEDERAZIONE", ed ha sede a Cosenza.
3. Il suo stemma è costituito da una croce rossa al centro, con ai lati le lettere F e M e la rappresentazione grafica della Regione Calabria.
4. La Federazione si riconosce e si uniforma allo statuto della "Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia" e ne rappresenta la sua articolazione Regionale. Essa è articolata in Coordinamenti di Zona o Comitati Zonali, che ne costituiscono la struttura territoriale così come previsto dallo Statuto Confederale e dal relativo regolamento di esecuzione; essi rappresentano gli interessi e le esigenze delle Associate nello svolgimento delle loro attività sul territorio di rispettiva competenza.
5. In coerenza con lo statuto nazionale e quello federale, nelle materie di natura regionale e locale, la Confederazione Nazionale mantiene funzioni di indirizzo generale, ma deve rispettare le competenze specifiche di Federazione. Parimenti, sulle materie di natura nazionale Federazione dovrà rispettare le funzioni, i servizi e le attività di Confederazione, senza sovrapposizioni. Entrambi i livelli – regionale e nazionale – si relazioneranno con le Misericordie associate in modo autonomo, nel rispetto delle competenze definite, dandosi reciproca comunicazione.

Art. 2 - FORMA GIURIDICA

1. La Federazione è una **organizzazione di volontariato**, ai sensi del D.lgs. n. 117/2017 (Codice Terzo Settore) e delle vigenti leggi di settore; è apartitica ed opera, senza scopo di lucro, per il raggiungimento delle finalità di cui agli articoli che seguono, mediante l'apporto determinante e prevalente dei volontari.
2. Durante la vita della Federazione non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, neanche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. La Federazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 3 - DURATA DELLA FEDERAZIONE

1. La durata della Federazione è illimitata. Questa potrà essere sciolta con delibera, in sede straordinaria, dell'Assemblea, con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) delle Associate.
2. In caso di scioglimento e/o estinzione, il patrimonio della Federazione sarà devoluto ad altro Ente del Terzo Settore, con finalità analoghe ai fini di pubblica utilità e preferibilmente alla "Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia", previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.



Salvo fine

*Intervento per la
Borrelli Salvo
Finanziaria
Salvo Salvo
Salvo Salvo*

di settore, la Federazione potrà, con carattere esemplificativo e non esaustivo: compiere operazioni mobiliari ed immobiliari, stipulare contratti, accordi, convenzioni, sia con la Pubblica Amministrazione che con privati, partecipare ad altre associazioni, enti aventi scopi simili e/o connessi ai propri, sia direttamente che indirettamente; assumere finanziamenti pubblici e privati; stipulare mutui; stipulare e concedere fidejussioni ed ipoteche, anche a favore di terzi; ottenere fidi bancari; accettare donazioni, legati ed assumere la qualità di erede con beneficio di inventario.

6. Il Consiglio Direttivo definisce le attività diverse non incluse nello Statuto, che la Federazione compie in via ricorrente.

Art. 5 - MODALITA' PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI STATUTARI

1. La Federazione opera attraverso l'apporto determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite degli aderenti alle Associate. Le prestazioni fornite dalle Associate alla Federazione sono prevalentemente a titolo gratuito.
2. Per il proprio funzionamento la Federazione può avvalersi, nei limiti indicati dalle pertinenti disposizioni di legge, di personale dipendente, collaboratori e professionisti.

Art. 6 - LE ASSOCIATE

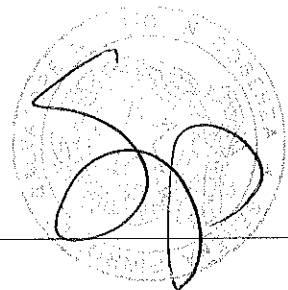
1. La Federazione è associazione di secondo livello di cui fanno parte le Arciconfraternite, Confraternite e Fraternite di Misericordia o, più semplicemente, le Misericordie genericamente intese e altre organizzazioni, aventi sede nella Regione Calabria e aderenti alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.
2. La Federazione è considerata parte integrante della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e ne rappresenta l'unica articolazione territoriale regionale in Calabria.

Art. 7 - AMMISSIONE DELLE ASSOCIATE

1. Le Misericordie e le altre organizzazioni di cui all'art. 6, capoverso 1 dello Statuto, presentano domanda di ammissione alla Federazione, in maniera automatica, tramite l'adesione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie, avendo in tal modo già manifestato la volontà di aderire al Movimento delle Misericordie e alle sue articolazioni territoriali. La Federazione mantiene regolari contatti con la Confederazione per avere conoscenza delle adesioni che interessano anche la Federazione.
2. Il Consiglio Direttivo della Federazione, dopo aver preso atto delle adesioni di cui sopra, ne delibera l'iscrizione nel libro degli associati, salvo cause specifiche e motivate, da segnalare alla Confederazione Nazionale delle Misericordie. In tal caso l'iscrizione viene sospesa fino alla definizione dell'impedimento, ma comunque per non più di 60 giorni.
3. L'iscrizione nel libro degli associati garantisce immediatamente tutti i diritti di partecipazione agli organi sociali, con il relativo diritto di voto attivo e passivo.

Art. 8 - APPARTENENZA ALLA FEDERAZIONE

1. L'appartenenza alla Federazione impegna le Associate al rispetto dello statuto, dei regolamenti e delle risoluzioni che sono prese dagli organi della Federazione.
2. La qualifica di Associata non è trasmissibile così come intrasmissibile e non rivalutabile è il contributo associativo.
3. Le associate hanno il dovere di:
 - a) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e



Salvatore Notaro

Antonio Borrelli
Francesco
Salvatore
Stefano

Antonio Borrelli
Francesco
Salvatore
Stefano

2. L'esercizio associativo corrisponde all'anno solare; esso inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.
3. Entro il mese di dicembre, il Consiglio Direttivo, dovrà approvare il bilancio preventivo e la relazione programmatica per l'anno associativo seguente; il bilancio consuntivo, predisposto ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017, dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea delle Associate entro il mese di aprile dell'anno associativo seguente.
4. La Federazione, in coerenza anche con quanto previsto dall'articolo 2 del presente Statuto, non distribuisce gli avanzi eventualmente realizzati tra le proprie Associate, neppure in forma indiretta.
5. La Federazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Art. 12 - ORGANI ASSOCIATIVI

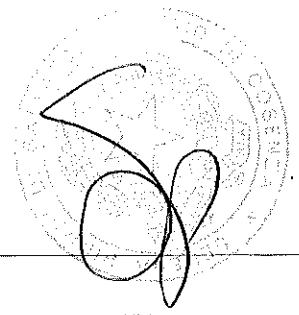
1. Sono organi della Federazione:
 - a) l'Assemblea delle Associate;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente della Federazione;
 - e) il Collegio dei Revisori dei Conti e l'Organo di Controllo;
 - f) il Collegio dei Proviviri.

Art. 13 - GRATUITA' E RAPPRESENTATIVITA' DELLE CARICHE

1. Qualsiasi carica associativa è svolta in maniera gratuita, salvo quelle imposte dalla legge.
2. Il personale dipendente, della Federazione, della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, dei Coordinamenti e/o Comitati di Zona e delle associate, non può ricoprire alcuna carica elettiva.
3. Non sono, inoltre, eleggibili nel Consiglio Direttivo, nel Collegio dei Revisori dei Conti e nel Collegio dei Proviviri i Confratelli che rivestono cariche politiche a qualunque livello.

Art. 14 - ASSEMBLEA DELLE ASSOCIATE

1. L'Assemblea - che è l'organo sovrano - è composta dai legali rappresentanti delle Associate o da persona, da queste designate e cui sia stata conferita espressa delega in forma scritta.
2. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della Federazione.
3. Ciascuna Associata dispone di un voto e può essere portatrice di una sola delega.
4. L'Assemblea si riunisce, in sede ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e del documento programmatico e, comunque, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ritenga di convocarla in sede ordinaria e/o straordinaria.
5. L'Assemblea può essere altresì convocata in sede straordinaria ove la richiesta provenga da tante Associate tali da rappresentare almeno un decimo delle Associate o dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia
6. La convocazione avviene mediante invio di lettera raccomandata a/r, fax o PEC contenente l'ordine del giorno, data, ora e luogo di convocazione, presso la sede delle Associate e degli altri aventi diritto a partecipare, con un preavviso di almeno quindici giorni.
7. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere esperita con le modalità previste dal comma precedente con un preavviso di almeno cinque giorni; pur in mancanza di convocazione l'Assemblea è validamente costituita ed idonea a deliberare quando ad essa partecipano tutte le Associate, il Presidente e tutti i



Stefano Piroglio

*Autore - o forse Chit
Borrelli - Schuster
Finemen
Salvatore Gualu
Giovanni Gualu*

Magistrato) delle Associate e/o comunque le persone dagli stessi delegate.

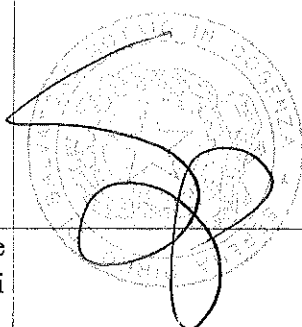
3. Partecipa alle riunioni il Presidente pro-tempore della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia o un suo delegato, designato tra i consiglieri della Confederazione, senza diritto di voto.
4. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero tra 5 a 9 (cinque a nove) membri, assicurando la massima rappresentanza dei coordinamenti zonali, secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale.
5. Qualora, durante il mandato, un consigliere cessi dalla sua funzione, subentrerà il membro supplente, appartenente allo stesso Coordinamento e/o comitato di zona; le modalità di nomina del membro supplente sono demandate al suddetto regolamento elettorale; il membro supplente scade insieme a quelli in carica al momento della nomina.
6. Non sono contemporaneamente eleggibili nel Consiglio Direttivo, per nessuna ragione, Confratelli con legami di parentela di qualsiasi ordine e grado nonché Confratelli eletti alle cariche di Probiviro e Revisore dei Conti.
7. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno, il Presidente, Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Segretario può essere nominato anche al di fuori degli eletti ed in tal caso non è membro del Consiglio e non ha diritto di voto.

Art. 18 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è organo di gestione e di impulso della Federazione e si conforma alle direttive ricevute dall'Assemblea delle Associate.
2. Al medesimo sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli riservati alle delibere dell'Assemblea delle Associate o ad altro organo dal presente statuto o dalla legge.
3. Il Consiglio Direttivo delibera l'iscrizione delle nuove aderenti alla Confederazione, facenti parte della Regione Calabria, nel libro delle associate.
4. Il Consiglio Direttivo predispone ed approva i regolamenti di attuazione del presente statuto, fatta eccezione per il regolamento assembleare ed elettorale, nonché per il Regolamento Generale, predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea; deferisce, inoltre, le eventuali questioni al Collegio dei Probiviri per la non ottemperanza agli obblighi associativi.
5. Sulla base delle direttive o del mandato ricevuto dall'Assemblea delle Associate, il Consiglio Direttivo promuove la stipula di convenzioni con soggetti terzi, la costituzione e la partecipazione ad enti ed istituzioni prive di scopo di lucro.
6. Il Consiglio Direttivo adotta i bilanci e le relazioni amministrative da sottoporre all'Assemblea.
7. Il Consiglio Direttivo conferisce il mandato con o senza rappresentanza al Presidente della Federazione.

Art. 19 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.
2. La convocazione deve avvenire almeno otto giorni prima dell'adunanza con lettera raccomandata o via e-mail e deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione.
3. In caso di urgenza il termine per la convocazione può essere di un solo giorno ma con le modalità di cui al comma precedente.
4. La riunione è valida con la presenza della maggioranza dei consiglieri; in difetto di convocazione sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri in carica.



Giuseppe Protopopescu

Antonio Protopopescu
Basilio Protopopescu
Franco Protopopescu
Salvatore Protopopescu
Giuseppe Protopopescu

Copia conforme all'originale in più fogli ed al suo allegato
muniti delle prescritte firme ai sensi di legge, nei miei ro-
giti, che si rilascia per gli usi consentiti.

Cosenza, li 8 ottobre 2021